

Mezzi e principali argomenti

I problemi che secondo la Commissione dovrebbero sussistere relativamente al trasferimento della riserva matematica sono incomprensibili e non riguardano il ricorrente in quanto l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, già il 15 marzo 1988, ha comunicato che la riserva matematica dei diritti a pensione basati dal ricorrente su tale fondo ammonta a 47 995,23 Fl e l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds è pronto a trasferire tale importo alle Comunità europee.

Ricorso del sig. René Teissonnière contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 giugno 1989

(Causa 199/89)

(89/C 192/13)

Il 26 giugno 1989, il sig. René Teissonnière, residente in Abidjan (Costa d'Avorio) con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione della Comunità europee,

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. di conseguenza,
 - 2.1. dichiarare che, per i diritti a pensione del ricorrente nel regime comunitario, dev'essere integralmente presa in conto la durata dei servizi presso l'AEC;
 - 2.2. dichiarare che il ricorrente ha diritto al beneficio dell'abbuono di cui all'articolo 5, primo comma dell'allegato VIII dello statuto;
 - 2.3. annullare la decisione della convenuta con cui sono state determinate le annualità di pensione nel regime comunitario a cui il ricorrente avrebbe diritto in caso di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti presso la Generali Belgium a seguito del suo periodo di attività detto «AEC» e con cui gli viene rifiutato il beneficio dell'abbuono di cui all'articolo 5, primo comma, dell'allegato VIII dello statuto;
 - 2.4. annullare la decisione di rigetto del suo reclamo registrato il 21 dicembre 1988;
3. condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che, ai fini del calcolo delle annualità prese in conto nel regime di pensione comunitario, in caso di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente a seguito del suo periodo d'attività detto «AEC», la Commissione avrebbe dovuto considerare ch'egli è entrato in servizio presso le Comunità europee, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto del personale, alla data della sua assunzione da parte della AEC e non alla data della decorrenza dell'efficacia della sua nomina in ruolo, dato che è pacifico che durante tale periodo egli è stato esclusivamente al servizio della convenuta, in virtù, secondo la tesi stessa di quest'ultima, di un mandato. Inoltre, poiché durante tale periodo i contributi pensionistici del ricorrente sono stati esattamente quelli di un dipendente delle Comunità, non si potrebbe ammettere, in particolare in base ai principi di uguaglianza, di equità e di giustizia distributiva, che, a contributi uguali, un periodo di attività al servizio della convenuta di 21 anni 5 mesi e 17 giorni si traduca non in un numero corrispondente di annualità nel regime comunitario, ma in un abbuono di annualità di 9 anni 3 mesi e 17 giorni.

Per quanto riguarda il rifiuto del beneficio dell'abbuono contemplato all'articolo 5, primo comma dell'allegato VIII dello statuto, il ricorrente sostiene che i principi di uguaglianza, di equità e di giustizia distributiva richiedono che la disposizione di cui trattasi sia interpretata nel senso che l'abbuono ivi contemplato si applica ad un caso come quello di specie, dato che il ricorrente è al servizio delle Comunità dalla data della sua assunzione da parte dell'AEC, cioè dall'età di 41 anni.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 27 giugno 1989

(Causa 202/89)

(89/C 192/14)

Il 27 giugno 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Julian Currall, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremliis, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione professionale, alla promozione e alle condizioni di lavoro, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva e al trattato CEE;

- condannare il governo del Regno Unito alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 4 del trattato CEE, il Regno Unito ha l'obbligo di dare attuazione alla diret-

tiva 76/207/CEE in Gibilterra, ma ha ommesso di farlo; il termine stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva è scaduto dal 12 agosto 1978.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati correttamente attuati in quanto la sezione 51 del Sex Discrimination Act 1975 [e l'articolo 52 del Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976] rimane parte del diritto del Regno Unito, e pertanto autorizza atti discriminatori in circostanze nelle quali si applica la direttiva. Il fatto che alcune misure che rientrano nella sezione 51 (articolo 52) possono essere giustificate con riferimento alle eccezioni consentite dalla direttiva non può spiegare o consentire la formulazione assolutamente generica di tale sezione.